

Note e rassegne

Il *Mare Liberum* di Ugo Grozio: una grande impresa editoriale.

È appena stata pubblicata la traduzione italiana dell'opera di Ugo Grozio *Mare Liberum sive de iure quod batauis competit ad indicana commercia dissertatio* (Napoli, Liguori, 2007), curata ed introdotta da Francesca Izzo.

Il volume si presenta diviso in tre parti: un'interessante introduzione della Curatrice sul pensiero politico di Grozio, il testo in lingua latina e la traduzione italiana.

Il libro costituisce un significativo contributo alla conoscenza di un'opera che non è meno importante del *De Jure Belli ac Pacis* (1625), ma che purtroppo ha goduto di un'alterna fortuna nel corso dei secoli.

Come si legge nella Nota alla traduzione, infatti, le edizioni e le traduzioni seicentesche del *Mare Liberum*, seguite alla prima pubblicazione anonima del 1609, sono molteplici e non solo in lingua latina; basti pensare alla traduzione olandese del 1614. Ma «alla straordinaria fortuna e diffusione del testo nel corso del Seicento successe un lungo periodo di stasi se non di oblio»¹, fino alla sua riscoperta nel Novecento in risposta alla crisi mondiale dovuta allo scoppio del primo conflitto.

Per quanto riguarda l'Italia, esistono tracce di una traduzione, ad opera di F. Carfì, del 1933, ma non è dato reperirne copia. Nella Nota si avanza l'ipotesi che quell'apparsa in fascicoli sul *Bollettino dell'Associazione fra gli antichi studenti del R. Istituto Superiore Cesare Alfieri* nel 1931 ne costituisca una prima versione, ma del tutto inattendibile per i continui fraintendimenti del testo. La traduzione attuale è, pertanto, la sola che rende disponibile al lettore italiano questo classico del diritto, della politica e delle relazioni internazionali.

Essa è stata condotta *ex novo* sulla base dell'edizione latina del 1633, riveduta dallo stesso Grozio, e si sono altresì tenute presenti la traduzione francese del 1845, ripubblicata in anastatica nel 1990 dall'Université di Caen a cura di Simone Goyard-Fabre, americana del 1916 e spagnola del 1956.

Questo lavoro ci restituisce così l'unico capitolo della più ampia opera *De Jure Predae*, all'epoca pubblicato per difendere e dimostrare il diritto di preda della Compagnia delle Indie Orientali anche nell'ipotesi di una guerra privata in seguito alla cattura da parte della

¹ *Mare Liberum*, p. 32.

stessa della caracca portoghese Santa Catarina, seguita dal sequestro e dalla vendita del ricco bottino.

Appellandosi a principi di diritto naturale, già ampiamente sviluppati dagli autori della Seconda Scolastica spagnola, Grozio afferma che la Compagnia olandese ha tutto il diritto di condurre la sua guerra privata e di appropriarsi giustamente dei vari bottini, e confuta chiunque vi si opponga facendo appello rispettivamente al diritto di possesso delle terre d'oltremare, di navigazione e di commercio.

In base al primo i Portoghesi non possono legittimare il proprio possesso perché le Indie Orientali non sono *res nullius*, ma proprietà dei governanti indigeni e la loro sovranità non può essere invalidata per nessun motivo (cap. II).

Allo stesso modo la sovranità non gli può essere usurpata se a legittimarla è una donazione papale, priva di potere temporale, oltretutto su un popolo 'infedele', non cristianizzato (cap. III).

Il diritto di preda e di conquista non possono essere altresì rivendicati, perché gli indigeni non hanno fornito nessun motivo per intraprendere una 'guerra giusta' (cap. IV).

Passando, quindi, alla confutazione delle pretese portoghesi sulle basi del diritto di navigazione e di commercio, Grozio delinea una teoria del diritto di proprietà e di libertà dei mari, distinguendo quello sulla terra da quello sul mare.

Sulla terraferma vige la sovranità dei governanti, mentre il mare è «nel novero di quelle cose che non sono merci, vale a dire che non possono convertirsi in proprietà privata»² (cap. V). Per le sue qualità naturali, il mare non può essere fisicamente né occupato né sfruttato. Il diritto di navigazione e di commercio, dunque, non è prerogativa esclusiva di nessuno e, in virtù della piena e assoluta libertà dei mari, qualsiasi azione in difesa di tale diritto è legittima (capp. VIII-XIII).

Ma la novità del *Mare Liberum*, e quindi della sua nuova traduzione, va ben al di là del semplice contenuto e del motivo per cui è stato scritto.

Con Grozio, infatti «la dottrina tradizionale viene innovata in un punto essenziale. Distinguendo la sovranità esercitata su un territorio dal diritto sul mare che i giuristi fino ad allora avevano equiparato, Grozio [...] inaugura un doppio regime giuridico relativo agli Elementi naturali. La terra, con i suoi abitanti, può diventare oggetto di proprietà e di sovranità [...] il mare, invece, è libero e quindi non conosce altra regolamentazione che non sia quella del diritto naturale originario»³.

² *Idem*, p. 136.

³ *Idem*, pp. 23-24.

E' qui l'innovazione groziana, sottolinea la Curatrice, nell'idea di diritto naturale e, dunque, di *jus gentium*, laicizzato e razionalizzato. Lo *jus* è il fondamento dell'originaria benevolenza umana in cui s'inseriscono, senza provocare alcun tipo di conflitto, i principi dell'autoconservazione, dell'interesse e dell'utilità.

Passando sul piano internazionale non cambia nulla, perché come l'individuo, lo Stato è regolato dal medesimo *jus naturale* o *jus gentium*. Di qui la peculiare idea del giurista olandese di diritto internazionale, che si pone a metà tra i due paradigmi opposti della sovranità assoluta e ragion di Stato da un lato, e della pace mondiale "kantiana" dall'altro: nella comunità internazionale sussistono entrambi i principi, la sovranità statale e il vincolo comunitario interstatale.

L'uomo o lo Stato è libero di fare tutto ciò che, in accordo con il proprio volere, gli sia utile alla vita. Tale libertà è però limitata dal diritto, dal consenso delle genti, da una retta ragione che illumina l'azione degli individui come degli Stati.

Il diritto naturale, lo *jus gentium*, è pertanto principio d'ordine, armonia e socievolezza e in nome di quest'ultimo l'uomo o le Repubbliche fanno valere il proprio diritto di proprietà o di punizione.

Questi concetti, esposti nel *Mare Liberum*, saranno oggetto di dure polemiche da parte delle più tarde concezioni giusnaturalistiche e non, dal *Mare Clausum* di John Selden a *Land und Meer* e *Der Nomos der Erde* di Carl Schmitt, passando per John Locke.

John Selden, incaricato da Giacomo I di patrocinare contro l'Olanda le rivendicazioni inglesi sul Mare del Nord e sul Nord Atlantico, oppone a Grozio la teoria secondo cui, per il diritto naturale delle nazioni, le acque oceaniche ricadono nella divisione della comunione originaria e dunque appartengono al primo occupante.

Il *Mare Liberum* è tornato ad influenzare nuovamente il pensiero politico durante la prima guerra mondiale: la guerra sottomarina illimitata e indiscriminata, condotta dalla Germania contro le navi Usa, fino ad allora neutrali, porta lo scontro sulla libertà dei mari a livelli altamente drammatici. E' in quel contesto che vedono la luce la traduzione americana del testo groziano (1916) e nuove interpretazioni e concezioni del regime di libertà dei mari, tra cui i citati scritti di Carl Schmitt.

Il successo del *Mare Liberum* non è andato oltre il livello teorico e i suoi principi non hanno trovato l'applicazione auspicata, anzi si può dire che il diritto internazionale abbia dato ragione all'idea seldeniano-schmittiana, con una suddivisione ed appropriazione statuale delle acque e dei fondali.

La libertà dei mari non si è mai affermata, ma ha trovato anzi sempre più limitazioni, dai primi tentativi di codificazione della Società delle Nazioni a Montego Bay del 1982.

Oggi regime di libertà dei mari significa che oltre il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, nell'alto mare tutti gli Stati hanno eguale diritto a trarre dagli spazi marini tutto ciò che essi offrono. Alcuni Paesi hanno varato leggi interne, riguardanti lo sfruttamento delle acque internazionali, per poterne sfruttare parti in modo esclusivo. E', inoltre, prevista la validità di licenze dagli altri Paesi, detti reciprocanti, che abbiano adottato sistemi simili.

Ma ancora oggi gli eventi portano ad interrogarsi: "L'alto mare è *res nullius* o *res communis*?" Ancora, i codici vigenti sono realmente un deterrente all'appropriazione indiscriminata?

E' recentissima, infatti, la notizia della guerra per l'appropriazione degli immensi ed inestimabili tesori dell'Artico, ricchissimi di minerali e risorse energetiche, come gas e petrolio, contesi da Russia, Norvegia, Danimarca, Canada e USA. L'Artide non è mai stato sotto il dominio politico di nessuno, anche se USA e URSS lo usavano per i *tests* nucleari, ma ora che la Russia vorrebbe estendere di milioni di chilometri la propria piattaforma continentale, ha avuto inizio un *risiko* planetario che scatena gli appetiti di mezzo mondo. Sostanzialmente lo scontro è sul protocollo da adottare in caso d'assegnazione delle terre e delle piattaforme continentali. La convenzione ONU del 1982, infatti, suscita accanite discussioni sull'interpretazione: Russia e Norvegia vorrebbero adottare il metodo "a settori", Canada e Danimarca con il patrocinio dell'ONU, propendono, invece, per quello classico della "linea mediana". Prevarrà l'idea del *res nullius*, e quindi, l'appropriazione, o il principio del *res communis*, e quindi, una suddivisione proporzionale?

Riscoprire quest'opera può pertanto fornire senz'altro nuovi stimoli sia alla politica sia alle relazioni internazionali, cui il *Mare Liberum* è molto vicino, trattando temi quali sovranità, rapporti interstatali, guerra giusta etc. Ciò, peraltro, è dimostrato dalle attuali discussioni sul *grozianesimo*, terza via rispetto al realismo e al cosmopolitismo.

Il presente contributo agli studi seicenteschi italiani può, quindi, rappresentare per gli studiosi un'importante occasione per porre nuovi problemi critici, per inaugurare una nuova e auspicabile stagione di ricerche, ma soprattutto per cogliere i motivi centrali del pensiero groziano spesso trascurati. (ANNA DI BELLO)